

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 art. 79 e seguenti

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di indicare i seguenti dati.

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati della BCC, intermediario iscritto nella Sezione "D" del RUI		
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE		
Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Società Cooperativa		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
D000026965	D	01/02/2007
SEDE OPERATIVA		SEDE LEGALE
Piazza della Libertà, 14 – 48018 Faenza RA		Piazza della Libertà, 14 – 48018 Faenza RA
RECAPITI TELEFONICI	E-MAIL	
0546 690111	info@labcc.it	
PEC	SITO INTERNET	
labcc@legalmail.it	www.labcc.it	
<i>Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta</i>		
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma		

Gli estremi identificativi e di iscrizione della BCC e dei soggetti che operano per la stessa possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) E' facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e di ricorrere a sistemi conciliativi di risoluzione delle controversie ai sensi dell'art. 10 sexies del Regolamento Isvap n. 24 del 19/05/2008 (come più avanti indicato), di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa di assicurazione mandante¹ oppure direttamente alla BCC nel caso riguardi l'attività di intermediazione assicurativa svolta dalla Banca, ivi compresi i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori. La lettera di reclamo rivolta alla BCC potrà essere consegnata presso qualsiasi Filiale della Banca oppure inviata via lettera, fax, e-mail o altre forme analoghe all'Ufficio Reclami del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Società Cooperativa, Piazza della Libertà 14 - 48018 Faenza RA - Fax: 0546/660212 - E-mail: segreteria@labcc.it - Posta elettronica certificata: labcc@legalmail.it.

¹ I reclami inerenti i comportamenti dell'Impresa mandante devono essere inviati all'Impresa, verificando sul sito istituzionale della stessa i recapiti da utilizzare.

c) Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte del soggetto competente alla gestione del reclamo (BCC ovvero Impresa di assicurazione), il contraente ha facoltà di rivolgersi all'IVASS², Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo riguarda il comportamento della BCC) o Servizio Tutela del Consumatore (se il reclamo è riferibile al comportamento dell'Impresa di assicurazione), Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla BCC o dall'Impresa di assicurazione.

Per il rapporto di libera collaborazione con l'Agente Ravaioli Agnese Sas – UnipolSai Assicurazioni, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa BCC ai sensi dell'art. 10 quaterdecies, comma 2 del Regolamento Isvap n. 24 del 19/05/2008, secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale dell'Istituto: www.ivass.it/ivass/cms/docs/F4923/quida_reclami.pdf;

d) Per questioni attinenti agli obblighi di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98) per i prodotti di investimento assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III, V e I per quanto attiene alle polizze rivalutabili e multi-ramo, con esclusione delle forme pensionistiche individuali), il contraente che non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di sessanta giorni potrà rivolgersi alla CONSOB³ – Divisione Tutela del Consumatore – Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA fax 068416703 – 068417707 o Via Broletto, 7 - 20121 MILANO oppure via e-mail PEC all'indirizzo: consob@pec.consob.it;

e) Resta ferma la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria e di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

In particolare, il cliente può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per i reclami attinenti gli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative;
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti aventi ad oggetto la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

Per sapere come rivolgersi all'ABF ovvero all'ACF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it; www.acf.consob.it.

Oltre alla procedura avanti all'ABF/ACF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la BCC – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente periodo, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF o all'ACF di cui sopra oppure presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia. La procedura di mediazione si svolge, con l'assistenza di un avvocato, davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Rimane fermo che le parti possono concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Tali modalità di accesso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sono indicate anche nella *Informativa sulla procedura dei reclami in materia di intermediazione assicurativa* disponibile presso le Filiali e sul sito internet della Banca www.labcc.it.

² Sul sito internet www.ivass.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione dei reclami all'Autorità.

³ Sul sito internet <http://www.consob.it> sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione dei reclami all'Autorità